

FAQ_1 TOTALE OCCUPATI

D. *Con riferimento all'elenco arricchito delle imprese, si chiede di sapere se nel numero totale degli addetti, siano ricompresi anche i titolari, stante la ripartizione presente nel modulo di dichiarazione sostitutiva, oppure detto dato complessivo va incrementato con il numero dei titolari di ciascuna azienda.*

R. **L'elenco arricchito elaborato da Infocamere scpa con i dati presenti nel Registro delle Imprese fornisce, ai campi INDIP 31_12_2019/DIP 31_12_2019/TOTADD 31_12_2019, un dato di natura meramente statistica.**

FAQ_2 TOTALE OCCUPATI SETTORE AGRICOLTURA

D. *Con riferimento al numero degli addetti per il settore agricoltura, si chiede di conoscere qual'è il "parametro" numerico che verrà utilizzato per valorizzare il numero dei dipendenti tenuto conto che in agricoltura la maggioranza dei rapporti di lavoro si sviluppa a carattere stagionale e che, pertanto, un operaio agricolo non può essere riconosciuto come una unità lavorativa intera determinando, tale circostanza, la necessità di individuare un "coefficiente" che agisca come divisore da applicare al numero complessivo di giornate lavorative svolte, al fine di determinare la forza lavoro corrispondente.*

R. **Il parametro di conversione delle giornate lavorative in unità lavorative da tenere a riferimento è quello stabilito nel report 26 giugno 2013 dell'ISTAT relativo a "I risultati economici delle aziende agricole", nel quale è data la seguente definizione di Unità Lavorativa Annuale - U.L.A.: "Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione: essa rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. In agricoltura, una unità di lavoro è posta pari a 280 giornate lavorate nell'azienda. Le giornate lavorate sono intese come giornate effettivamente lavorate di almeno 8 ore."**

D. *Con riferimento al numero degli addetti per il settore agricoltura, si chiede di conoscere la possibilità di valorizzare tutte quelle giornate lavorative svolte nelle imprese agricole iscritte alla Camera di commercio che non utilizzano manodopera salariata, bensì, saltuariamente, componenti del nucleo familiare, quali possono essere genitori, coniuge, figli, nipoti, ecc. che forniscono prestazioni gratuite.*

R. **La possibilità di valorizzare tutte le giornate lavorative svolte, nelle imprese agricole iscritte alla Camera di commercio che non utilizzano manodopera salariata, bensì, saltuariamente, componenti del nucleo familiare, quali possono essere genitori, coniuge, figli, nipoti, ecc. che forniscono prestazioni gratuite, per quanto prevista e legittimamente riconosciuta in Agricoltura dall'art. 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, non può essere riconosciuta per la determinazione del dato relativo agli occupati, oggetto di dichiarazione ai fini della candidatura dell'Organizzazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale in quanto, a tale scopo, lo**

stesso DM n. 156/2011, nella *nota (a)* riportata in calce all'Allegato A al decreto stesso, esclude dal calcolo *i volontari* a cui è verosimile ricondurre la casistica richiamata.

Dette prestazioni infatti, rese con carattere di volontarietà e di saltuarietà, non integrano alcuna fattispecie di rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, e, conseguentemente, non determinano alcun obbligo contributivo.

FAQ_3 PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL SETTORE ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

D. *Con riferimento alla partecipazione delle associazioni all'attribuzione dei seggi del settore artigianato e cooperazione si chiede di conoscere se un'impresa avente forma giuridica di Società Cooperativa e iscritta nell'Albo Imprese Artigiane può essere inserita nell'elenco relativo al Settore Artigianato o deve essere obbligatoriamente inserita nell'elenco come Settore Cooperative.*

R. **Un'impresa avente forma giuridica di Società Cooperativa e iscritta nell'Albo Imprese Artigiane, purché operante in uno dei settori agricoltura, industria, commercio ed altri settori, può essere inserita, alternativamente e a discrezione dell'Organizzazione, o nell'elenco relativo al settore Artigianato o nell'elenco relativo al settore Cooperative.**

Al riguardo, si riporta quanto indicato in merito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 55125 del 03/04/2013 scaricabile integralmente dalla sezione dedicata al rinnovo del Consiglio camerale, al seguente link https://www.molise.camcom.gov.it/sites/default/files/15_nota_mise_0055125_del_03_aprile_2013.pdf

*“...l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, ove appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio ed altri settori. Anche nel caso della autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente tutte le imprese cooperative, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti ai soli settori agricoltura, industria, commercio ed altri settori. Questo **Ministero ritiene che** (nei casi in cui l'impresa non possa essere utilizzata per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) **sia rimessa all'organizzazione la scelta di utilizzare l'impresa artigiana cooperativa per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o per l'autonoma rappresentanza delle cooperative**, purché ovviamente non vengano effettuate duplicazioni e quindi non venga utilizzata la stessa impresa per concorrere ai due seggi contemporaneamente.”*